

<b>DELIBERAZIONE DI GIUNTA</b>				
<b>N.</b>	<b>73</b>	<b>del</b>	<b>01-09-2023</b>	
Presiede: DUCCI ELEONORA Assiste: NOCENTINI DANIELA				
<b>OGGETTO:           AGGIORNAMENTO SEZ. 3.3 DEL PIAO - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025</b>				
Sono presenti e assenti il giorno 01-09-2023 alle ore: 15:08				
DUCCI ELEONORA		P		
ACCIAI RICCARDO		P		
CALBI VALENTINA		P		
CECCHERINI EMANUELE		A		
FANI ANTONIO		P		
PERTICHINI ROBERTO		P		
RICCI LORENZO		P		
TELLINI GIANPAOLO		A		
<b>N.</b>	<b>Presenti</b>	<b>6</b>	<b>Assenti</b>	<b>2</b>

**Il Presidente, constatato il numero legale invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.**

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO SEZ. 3.3 DEL PIAO - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025**

Vista la proposta 73 del 03-08-2023 sottoscritta digitalmente da Micheli Simone per espressione del parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario Micheli Simone per espressione del parere di regolarità contabile.

Preliminarmente si dà atto che la presente seduta della Giunta avviene secondo modalità miste in presenza e telematiche; partecipano in presenza la Presidente Eleonora Ducci e l'assessore Acciai Riccardo oltre alla Vice Segretaria Dott.ssa Nocentini Daniela, partecipano in modalità telematica gli assessori, Calbi Valentina, Fani Antonio, Pertichini Roberto e Ricci Lorenzo

**LA GIUNTA**

**PREMESSO** che l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75 dispone che:

*«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;*

**VISTO** che il Legislatore mediante l'art. 6, comma 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con L. 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di procedere annualmente alla approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) il quale assorbe, tra gli altri, anche il Piano triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**RICHIAMATO** la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 40 del 21-04-2023 con la quale si approvava il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

**CONSIDERATO** che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- 1) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1- quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n.113);
- 2) abbiano approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267) che, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 81 del 30 giugno 2022, viene assorbito all'interno del PIAO;
- 3) abbiano adottato il Piano della Performance (art.10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150) che come sopra, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 81 del 30 giugno 2022, viene assorbito all'interno del PIAO;
- 4) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del PIAO;
- 5) abbiano provveduto ad effettuare le verifiche necessarie per determinare le facoltà assunzionali dell'Ente ed i resti utilizzabili, effettuando il monitoraggio numerico dei dipendenti cessati ed i risparmi di spesa ottenuti per le nuove assunzioni anche secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205/17) che posticipa al 31/12/2018 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009-2010-2011-2012;
- 6) abbiano rispettato il tetto alla spesa di personale riferita all'anno 2008 (art. 1, comma 562, Legge 27 dicembre 2006, n.296) (art. 1 comma 762 Legge 208/2015);
- 7) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165);
- 8) rispettino gli obblighi previsti dell'art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di certificazione del credito;

Unione dei Comuni Montani del Casentino DELIBERA DI GIUNTA n. 73 del 01-09-2023

Pagina 2 di 5

**DATO ATTO** che, in relazione ai suddetti vincoli:

- con riferimento al precedente punto 1), il bilancio degli esercizi 2023 – 2025 è stato approvato con Deliberazione di Consiglio n. 10 del 22/03/2023. Sono stati rispettati i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n.113);
- con riferimento ai precedenti punti 2), 3) e 4), Il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il Piano della Performance (art.10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150) sono assorbiti nel PIAO approvato con deliberazione di Giunta n. 40 del 21/04/2023;
- con riferimento ai precedenti punti 5) e 6) sono state effettuate le verifiche necessarie per determinare le facoltà assunzionali dell'Ente ed i resti utilizzabili ed è rispettato il tetto alla spesa di personale riferita all'anno 2008;
- con riferimento al rispetto dei parametri di cui al precedente punto 7), non sussistono condizioni di sovrannumero o eccedenza di personale in quanto già negli anni precedenti, questa amministrazione ha provveduto a una ridefinizione delle dotazioni organiche in ragione delle funzioni affidate dai comuni e dalla regione, anche con una conseguente rilevante diminuzione di personale;
- con riferimento al vincolo di cui al precedente punto 8), la certificazione del rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa relative all'obbligo di certificazione del credito, è demandata al responsabile preposto alla programmazione finanziaria in sede di apposizione del parere contabile al presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 così come modificato dal D.L. 4/2019 il quale prevede che le capacità assunzionali dell'Ente vengano calcolate sulla spesa delle cessazioni relative al quinquennio precedente;

**VISTO** l'art. 3, comma 5-sexies del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 così come modificato dal D.L. 4/2022 (c.d. Sostegni-ter) che prevede: "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over. ((Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34");

**VISTO** il DPCM 17 marzo 2020 attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che si applica ai comuni con decorrenza 20 aprile 2020;

**TENUTO CONTO** che anche con questa metodologia di calcolo, il rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti così come definite dall'art. 2 del DPCM 17/03/20 è inferiore ai valori soglia individuati nella tabella 1 di cui all'art. 4 comma 1 del DPCM 17/03/20 per la fascia demografica e), presa a riferimento come fascia demografica relativa al comune più grande dell'Unione;

**VISTA** la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 4/SEZAUT/2021/QMIG del 14 aprile 2021 che enuncia i seguenti principi di diritto:

- l'art. 33 comma 2 del DL 34/2019 e il DM 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni;
- le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall'art. 1, comma 229, della legge 208/2015 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente;
- i vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n.8/2011/SEZAUT/QMIG e n.20/2018/SEZAUT/QMIG;

**VISTO** l'art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2011 gli enti pubblici possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e che a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere

Unione dei Comuni Montani del Casentino DELIBERA DI GIUNTA n. 73 del 01-09-2023

Pagina 3 di 5

superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

**VISTO** l'art. 60 comma 4 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 del 16 novembre 2022 il quale prevede tra le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, anche quelle per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;

**RICHIAMATO** l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 secondo il quale gli enti possono stipulare contratti a tempo determinato per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, come la lunga assenza per malattia di un dipendente dell'ente "Istruttore Amministrativo" (ex cat. C);

**CONSIDERATO** che rispetto all'adozione del Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2023 – 2025 confluito nel PIAO 2023-2025 approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 40 del 21-04-2023 sono pervenute all'Ente:

- domanda di pensione di n. 1 Istruttore di vigilanza ex cat. C a far data dal 01/02/2024;
- comunicazione di pensionamento ns. prot. 14519 del 26/07/2023 del Comandante di polizia municipale a far data dal 06/04/2024;
- dimissioni di n. 1 Istruttore amministrativo a far data dal 01/09/2023 ns. prot. 16283 del 24/08/2023

**CONSIDERATA** la necessità di procedere ad una assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo da assegnare all'ufficio risorse umane, oltre alla sostituzione di n. 1 Istruttore amministrativo che era stato assunto a decorrere dal 02/05/2023 e ha presentato le dimissioni a far data dal 01/09/2023;

**PRESO ATTO** che in base a quanto dettato dalle norme sopra riportate questo Ente ha la possibilità di aggiornare il proprio fabbisogno del personale ricalcolando le proprie capacità assunzionali;

**VISTO** l'aggiornamento al Piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025 allegato al presente provvedimento (Allegato n.1), nel quale sono analiticamente dettagliate le azioni da realizzare nel prossimo triennio;

**VERIFICATO** il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010 relativamente all'assunzione del personale a tempo determinato;

**CONSIDERATO** che con l'aggiornamento al piano suddetto si determinano le seguenti variazioni rispetto all'adozione del Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2023 – 2025 confluito nel PIAO 2023-2025 approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 40 del 21/04/2023:

- l'assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato da destinare all'ufficio risorse umane;
- l'assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato da destinare al servizio n. 3 – servizi alla persona, in sostituzione del dipendente che era stato assunto a decorrere dal 02/05/2023 e ha presentato le dimissioni a far data dal 01/09/2023 senza aver concluso il periodo di prova;
- assunzione nel 2024 di n. 1 Istruttore di vigilanza a tempo pieno e indeterminato in sostituzione del pensionamento, tramite mobilità volontaria ex art. 30 D.lgs. 165/2011 ed in caso di esito negativo della stessa tramite scorrimento di graduatorie esistenti o concorso pubblico;
- assunzione nel 2024 di n. 1 Funzionario a tempo pieno e indeterminato in sostituzione del pensionamento del comandante di polizia municipale, tramite mobilità volontaria ex art. 30 D.lgs. 165/2011 ed in caso di esito negativo della stessa tramite concorso pubblico;

**RITENUTO** pertanto, opportuno approvare l'aggiornamento della Sez. 3.3 del PIAO 2023-2025 - Piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 con le azioni di reclutamento riferite al personale a tempo indeterminato e riportate nell'allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

**VISTO** il parere favorevole del Revisore dei Conti, Rag. Luca Tinagli, allegato al presente atto;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – D.lgs n. 267 del 18/08/2000;

**ATTESO** che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

- Presenti	06
- Votanti	05
- Voti Favorevoli	05
- Voti Contrari	00
- Astenuti	01 (Fani)

Unione dei Comuni Montani del Casentino DELIBERA DI GIUNTA n. 73 del 01-09-2023

Pagina 4 di 5

## **DELIBERA**

1. Per le motivazioni di cui alle premesse e che qui si intendono riportate di modificare la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025 confluita nella Sez. 3.3 del PIAO 2023-2025 approvata con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 40 del 21/04/2023 con le azioni di reclutamento di cui (allegato n. 1) come parte integrante e sostanziale del presente atto e riservandosi comunque la facoltà di procedere all'aggiornamento del piano 2023-2025 in caso di nuovi provvedimenti normativi in materia di assunzioni per Regioni ed Enti Locali o di variazioni in merito ad assunzioni o cessazioni.
2. di incaricare i competenti uffici del Servizio Finanziario e Risorse Umane ad effettuare tutti i relativi e conseguenti adempimenti;
3. di inoltrare il presente provvedimento in informativa alle Rappresentanze Sindacali, ai sensi dell'Art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto funzioni Locali 2019/2021;
4. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce in tutto precedenti provvedimenti assunti in materia;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

LA PRESIDENTE  
DUCCI ELEONORA

LA VICE SEGRETARIA  
NOCENTINI DANIELA

**PROPOSTA N. 73 DEL 03-08-2023**

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO SEZ. 3.3 DEL PIAO - PIANO TRIENNALE  
DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025**

*Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica***

*Poppi, lì 30-08-2023*

Il Responsabile del servizio

**Simone Micheli**

PROPOSTA N. 73 DEL 03-08-2023

OGGETTO: AGGIORNAMENTO SEZ. 3.3 DEL PIAO - PIANO TRIENNALE  
DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2023-2025

*Si esprime parere **Favorevole** di regolarità contabile*

*Poppi, lì 30-08-2023*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
**Simone Micheli**